



# COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

## Settore Servizi alla Persona

via Vittoria, 5 – 38067 LEDRO

comune@comune.ledro.tn.it

☎ 0464 592727

Numero di protocollo associato  
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

### Schema di avviso d'asta

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore Servizi alla Persona è indetta, ai sensi degli artt. 19 e 39 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii.,

#### un'ASTA PUBBLICA

per procedere alla locazione ad uso non abitativo dell'area recintata identificata da parte delle pp. ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro di proprietà del comune di Ledro site nell'abitato di Pieve di Ledro in via Nuova, da destinare ad area per l'attività sportiva aperta al pubblico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza il 31 ottobre 2028.

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal comune di Ledro, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

### PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA GARA

Con la presente asta il Comune di Ledro intende procedere all'individuazione del soggetto a cui concedere in locazione ad uso non abitativo l'area recintata contraddistinta da parte delle pp. ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro, come meglio evidenziata nell'estratto mappa allegato allo schema di contratto, da destinare ad area per attività sportiva aperta al pubblico.

Dati relativi all'area:

#### Ubicazione:

Via Nuova – Pieve di Ledro nei pressi del pubblico esercizio all'insegna "Nido Verde";

#### Descrizione:

L'area in oggetto ricopre una superficie di 1.400 mq ed insiste su parte tre particelle fondiarie di proprietà comunale n. 395/2, 397/2 e 396 c.c. Pieve di Ledro, facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente.

Detta area presenta un fondo in terra rossa, essendo stata adibita in passato a campo da tennis, con la presenza di crescita spontanea di erba.

L'area è ben visibile e raggiungibile dalla strada provinciale. Nei pressi dell'area ci sono numerosi parcheggi pubblici. La recinzione in rete metallica è quella tipica dei campi da tennis e presenta un ingresso con cancello in ferro sia sul lato nord che su quello est.

Sistema idrico e fognario: l'area è servita da una tubazione dell'acquedotto, con apposito contatore per la misurazione dei consumi.

Impianto di illuminazione: esiste inoltre l'impianto di illuminazione composto da sei pali posti sui lati con due fari ognuno, idonei all'utilizzo dell'area anche di notte. L'impianto per poter



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ comune@pec.comune.ledro.tn.it  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



essere utilizzato deve comunque essere completato a cura dell'aggiudicatario con installazione di apposito contatore e richiesta di fornitura elettrica da operatore esterno.

## **PARAGRAFO II: DURATA**

La durata della locazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e scade il 31 ottobre 2029, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nello schema di contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente locazione per gravi ragioni di interesse pubblico, senza che da ciò possano originarsi pretese risarcitorie per eventuali danni da parte del conduttore.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare, dietro richiesta del conduttore effettuata a mezzo pec e previa valutazione del permanere dell'interesse pubblico alla locazione, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del contratto stesso, qualora il conduttore abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (ivi incluso il pagamento del canone).

Il conduttore ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il primo giugno ed il 30 settembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al conduttore un differente e più breve termine di validità.

## **PARAGRAFO III: CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:**

Le condizioni contrattuali della locazione dell'area sita in via Nuova nell'abitato di Pieve da destinare ad area per l'attività sportiva aperta al pubblico sono contenute nel presente avviso e nello schema di contratto e relativa planimetria rappresentativa dell'area - Allegato 1 al presente avviso.

L'offerta implica l'accettazione di quanto indicato nel presente avviso e nello schema di contratto predisposto dal Comune di Ledro.

È onere del conduttore l'acquisizione di altri permessi/autorizzazioni previsti dalla normativa vigente e/o da regolamenti comunali per l'effettuazione delle diverse attività.

L'autorizzazione all'installazione nell'area di eventuali strutture deve essere previamente concordata ed autorizzata dal Settore Tecnico del comune di Ledro nel rispetto della normativa vigente.

Durante il periodo di chiusura il conduttore avrà comunque l'onere della custodia dell'area.

In deroga all'articolo 23 della L.P. 8/1993 è fatto espresso divieto all'aggiudicatario di subaffittare, anche in parte, detta attività o semplicemente di concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente ed a qualsiasi titolo, anche gratuito l'area concessa.

È espressamente esclusa ogni forma di cessione del contratto sia in fase di aggiudicazione, precedente la stipula dello stesso, che per l'intera durata del rapporto.

## **PARAGRAFO IV SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

È fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare a proprie spese, un sopralluogo presso l'area oggetto di locazione, **entro il giorno 00.00.2023**, accompagnato da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dell'area.

**Si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.**

Per effettuare il sopralluogo deve essere presentata al Servizio Patrimonio del comune di Ledro - entro e non oltre il giorno 00.00.2023 - apposita richiesta scritta (Allegato 2 - fac simile



richiesta sopralluogo) sottoscritta, riportante le generalità del soggetto e un recapito telefonico, mail e Pec per la successiva convocazione.

Al termine del sopralluogo, il personale incaricato dall'Amministrazione redige una nota attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata a chi ha effettuato il sopralluogo e l'altra al Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

**L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nella busta "documentazione amministrativa" vedi capitolo 2 punto 3) del paragrafo IX.**

#### **PARAGRAFO V CANONE ANNUO DI LOCAZIONE**

Il canone annuo dovuto dal conduttore, derivante dall'offerta presentata in sede di gara, deve essere corrisposto al comune in due rate anticipate con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre. Per il primo anno il canone è rapportato all'effettivo periodo di immissione nell'area, attestato da verbale di consegna della stessa ed è versato in un'unica rata con scadenza alla prima data utile tra quelle sopra indicate o comunque entro il 31 dicembre dell'anno di immissione.

Il canone sarà annualmente aggiornato nella misura massima consentita dalla legge (attualmente, in ragione del 75%) secondo la rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. Analogamente si procederà in caso di rinnovo del presente contratto.

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/1972, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione Iva del canone.

#### **PARAGRAFO VI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Con perizia di stima agli atti con protocollo n. c\_m313-05/07/202311646/I a firma del tecnico geometra Marco Sartori – Responsabile del Servizio Patrimonio, il canone annuo a base d'asta per la locazione dell'area in parola è stato determinato in euro 3.500,00.= al netto dell'iva.

L'asta pubblica sarà tenuta con il metodo di aggiudicazione previsto dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg – a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, in aumento sul canone annuo posto a base d'asta.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Non sono ammesse offerte in ribasso o uguali al suddetto importo annuo a base d'asta e non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

#### **PARAGRAFO VII SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m., aventi i requisiti previsti dal presente bando.

Non è consentito nell'ambito della presente procedura l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal D. Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990 e s. m., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **Requisiti di ordine generale:**



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



- Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D.lgs 31/03/2023, n. 36 (esplicitati nell'allegato 3 al presente avviso);

### **Requisiti di carattere specifico:**

- Requisito di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 36/2023: iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività compatibili con la destinazione dell'area che l'Amministrazione concede in locazione (attività sportiva aperta al pubblico)

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara.

### **PARAGRAFO VIII TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Ledro ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)) in versione integrale.

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel proseguo e indirizzando specificatamente a:

Comune di Ledro Via Vittoria, 5 - 38067 Ledro (TN)

**entro le ore 12.00 del giorno 00.00.2023**

### **A PENA DI ESCLUSIONE**

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo IX, secondo le modalità ivi precisate.

**Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: "ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE AREA DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA APERTA AL PUBBLICO", e deve essere spedito mediante:**

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta al Comune di Ledro, via Vittoria 5 – Protocollo comunale (secondo piano), il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce causa di esclusione dalla gara:

- la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Ledro diversi da quello sopra specificato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata: [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it) al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domande le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo pec, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti, mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Ledro ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti.

Tali richieste devono pervenire entro e non oltre il **00.00.2023** e saranno evase almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal responsabile del procedimento (o suo sostituto), unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

## **PARAGRAFO IX DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO**

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m..

SI INVITANO GLI OFFERENTI A UTILIZZARE TALI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

I modelli di fac – simile allegati all'avviso sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)). Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

### **CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI**

Nel plico esterno indicato al paragrafo VIII, dovranno essere inserite n. 2 buste sigillate, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura per garantirne l'integrità e riportanti esternamente rispettivamente le seguenti diciture "documentazione amministrativa" e "offerta economica".

La mancata indicazione di almeno una delle diciture sulle buste comporta l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti deve essere resa in carta resa legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del successivo capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

**Si ricorda di allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.**

N.B. In applicazione del disposto dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al capitolo 2 (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

**NB: Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.**

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

## **CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Ai fini dell'ammissione alla gara, nel plico esterno di cui al paragrafo VIII deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – (unitamente alla busta indicata nel capitolo 3 contenente l'offerta) una busta denominata "documentazione amministrativa" contenente tutta la documentazione di seguito descritta:

**1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

**a) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE;**

**b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 così come specificati nell'allegato n. 3 del presente bando.

OPPURE

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

### **PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:**

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n.

159/2011 e s.m. (come da art. 94 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

### **c) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:**

c2) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con indicazione dell'attività svolta che deve essere compatibile con quella di destinazione dell'area come stabilita nel presente avviso;

### **d) ALTRE DICHIARAZIONI**

1) che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo VII del presente avviso e precisamente: che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2) di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso d'asta ed allo schema di contratto e relativo allegato (allegato 1 al presente avviso d'asta) e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata.

A pena di esclusione la dichiarazione di cui al presente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);

I requisiti di cui al presente punto 1) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

È in facoltà dell'offerente produrre idonea documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PUNTO SI INVITA A UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO N. 4 AL PRESENTE BANDO.

**2) (EVENTUALE) documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione:** L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

### **3) Attestazione di avvenuto sopralluogo** (paragrafo IV)

## **CAPITOLO 3 – OFFERTA ECONOMICA**

La presentazione e la formulazione dell'offerta devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

La busta contenente l'offerta deve:



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



- essere chiusa con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

N.B. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità di regolarizzazione.**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- deve essere resa **in carta legale o resa legale (corredata di marca da bollo da euro 16,00)** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente;
- deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a euro 3.500,00 (oneri fiscali esclusi), utilizzando un massimo di due decimali, con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

**Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.**

Per la presentazione dell'offerta può essere utilizzato il fac-simile allegato n. 5 al presente bando.

## **PARAGRAFO X PROCEDURA DI GARA**

**Il giorno 00/00/0000 alle ore 00.00 presso la sala riunioni al terzo piano del municipio di Pieve di Ledro in via Vittoria, 5 a Ledro**, il Presidente, alla presenza di due testimoni, dichiara aperti i lavori. Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo il Presidente procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al paragrafo VIII e procede quindi, per i plichi risultati conformi, alle operazioni di seguito indicate:

- all'apertura dei plichi stessi e alla verifica che all'interno di ciascuno siano presenti due buste, tutte chiuse e sigillate, con riportate le diciture rispettivamente "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica", attribuendo a ciascun plico un numero progressivo che verrà riportato anche sulle buste in esso contenute;
- procederà per ciascun plico all'apertura della busta denominata "documentazione amministrativa" e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione secondo quanto previsto dal presente avviso;
- in applicazione del disposto di cui all'art. 101 del D.Lgs 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre il soccorso istruttorio. Il presidente invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta effettuata dal Presidente;
- provvede all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione corretta e all'esclusione ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente avviso;
- procede poi all'apertura delle buste denominate "offerta economica" dei concorrenti rimasti in gara, verifica la regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta, disponendo l'ammissione alle ulteriori fasi di gara nel caso in cui la documentazione sia

conforme alle prescrizioni del presente avviso; nel caso in cui la documentazione non sia conforme, dispone l'esclusione dalla gara;

- procede dando lettura dell'offerta presentata da ciascun concorrente e forma, sulla base del criterio della maggior rialzo sul canone annuo posto a base d'asta offerta, la graduatoria dei concorrenti.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Il Presidente ha facoltà di non aggiudicare la concessione qualora le offerte siano inferiori rispetto all'importo posto a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Il Presidente procede di seguito ad aggiudicare provvisoriamente l'asta al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente è provvisoria in attesa dell'esito della verifica dei requisiti dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., del Regolamento di attuazione della medesima L. P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg. e, ove non diversamente disposto dal presente bando, del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36.

**Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

N.B.: Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono inoltrate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet dell'Amministrazione.

## PARAGRAFO XI:

### VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora risultante da sole dichiarazioni, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

a) certificato generale del casellario giudiziale

b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del D. L. 2 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;

c) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ comune@pec.comune.ledro.tn.it  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



e) informazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente: l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a); l'indicazione in merito alla tipologia di attività svolta; l'indicazione del fatto che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che le tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;

f) (ove necessaria in ragione dell'importo del contratto) comunicazione antimafia rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a norma del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.;

g) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa;

h) verifica dell'assenza di annotazioni relative alla presenza di false dichiarazioni sul sito dell'A.N.AC.;

Nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta l'Amministrazione rilevi in capo all'aggiudicatario la sussistenza dei motivi di esclusione, procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

L'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad A.N.AC., che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della normativa vigente, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

Tutta la documentazione di cui sopra è acquisita tenuto conto della forma giuridica del soggetto aggiudicatario.

### **Adempimenti per la stipula del contratto:**

Il Soggetto aggiudicatario al fine della stipula del contratto nel termine indicato dall'Amministrazione comunale con apposita comunicazione trasmessa via Pec, deve:

a) effettuare, prima della stipula del contratto, il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa tramite saldo dell'Avviso PagoPa trasmesso dal Settore Servizi alla Persona.

b) presentare, prima della stipula del contratto, la documentazione a comprova della costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 6 dello schema di contratto.

Tale garanzia:

- è pari al canone annuo di aggiudicazione, in deroga all'articolo 11 della Legge 27/07/1978, n.392;
- può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciate da soggetti abilitati, o mediante il deposito presso il tesoriere comunale della somma dovuta;
- Se costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa deve:
  - contenere la clausola di riscossione a semplice richiesta da parte del Comune e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso o eccettuato;

- contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
- contenere la clausola di inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
- riportare l'espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale il concedente dovesse ritenere la somma depositata o azionare la fideiussione, le stesse dovranno essere reintegrate nell'importo originario garantito entro 15 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune di Ledro.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse devono essere redatte in conformità alle sottoindicate modalità:

C) depositare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 10 dello schema di contratto presso il Settore Servizi alla Persona, prima della stipula del contratto. Si precisa che la polizza presentata dovrà fin da subito coprire l'intero periodo contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non provveda ad adempiere agli obblighi sopra fissati entro i termini concessi, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e alla concessione dell'immobile all'eventuale concorrente che segue in graduatoria.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cure e spese a, se necessarie,:

- presentare in modalità telematica al SUAP – Sportello unico delle Attività produttive del comune di Ledro la scia – segnalazione di inizio de prevista per la tipologia di attività esercitata;
- ottenere le autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze (acquedotto);
- attivare posizione per TARI (tassa sui rifiuti) presso Gestel.

## **PARAGRAFO XII: ULTERIORI INFORMAZIONI**

A) **TERMINE DEL PROCEDIMENTO:** il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipula del contratto, ...). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti tra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso inoltre in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento della locazione è perfezionato con il concorrente che presenta l'offerta migliore, previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara. L'Amministrazione può decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

C) **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma di scrittura privata, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Il termine di cui sopra rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dall'aggiudicatario, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'aggiudicatario stesso. Il

termine predetto è altresì sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

#### D) INFORMATIVA PRIVACY e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del servizio per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Titolare del trattamento è il Comune di Ledro, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione al seguente link: <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>.

I dati personali vengono raccolti e trattati per l'espletamento della presente procedura di asta pubblica.

Responsabile del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti finali, ai sensi della L.P. n.23/1992, è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Laura Brunelli.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
Laura Brunelli  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

#### ALLEGATI:

1. schema di contratto e planimetria dell'area;
2. fac-simile per richiesta sopralluogo
3. estratto articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.;
4. fac – simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2 - paragrafo IX;
5. fac-simile di offerta economica;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale -  
 Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate -  
 Direzione Provinciale di Trento - Ufficio terri-  
 toriale di Riva del Garda n. 14160 del  
 22/02/2016

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

*schema di* CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO AREA  
 RECINTATA DA ADIBIRE AD AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA APERTA AL  
 PUBBLICO.

Tra i signori: -----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, responsabile del  
 Settore Servizi alla persona il quale dichiara di agire esclusivamente in  
 nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,  
 con sede in Ledro, via Vittoria n. 5, codice fiscale "02147150227" (nel  
 proseguo anche locatore);-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, rappresentante legale pro  
 tempore dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_ (nel  
 proseguo anche Conduttore);-----

PREMESSO CHE

- il Comune di Ledro è proprietario dell'area recintata contraddistinta da  
 parte delle pp.ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro sita in via  
 Nuova a Pieve di Ledro; -----

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ del responsabile del  
 Settore Servizi alla persona è stato stabilito di procedere alla locazione  
 ad uso non abitativo dell'area recintata sopra individuata da destinare ad  
 area per attività sportiva aperta al pubblico;-----

- con verbale protocollo n. \_\_\_\_\_ è stata disposta  
 l'aggiudicazione all'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale  
 in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva

\_\_\_\_\_;

- è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e disposta quindi l'aggiudicazione definitiva; -----

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra identificate, previa ratifica e conferma della precedente narrativa parte integrante e sostanziale del presente contratto, al fine di garantire le reciproche posizioni, convengono e stipulano quanto segue: -----

#### ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Ledro, come sopra rappresentato, concede in locazione ad uso non abitativo a \_\_\_\_\_, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, l'area recintata contraddistinta da parte delle pp. ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro sita in via Nuova a Pieve di Ledro, come meglio identificata dalla documentazione allegata al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, da adibire ad area per attività sportiva aperta al pubblico, nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dall'avviso d'asta protocollo n. \_\_\_\_\_ e dal presente contratto.-----

Ogni diversa destinazione è vietata a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 6.-----

Qualora per il proficuo utilizzo dell'area da parte del conduttore si renda necessario l'acquisto o il noleggio di attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del medesimo. Eventuali attrezzature installate dal conduttore dovranno essere perfettamente rispondenti alle norme di igiene, antinfortunistica e sicurezza. -----

Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il conduttore prende atto inoltre che la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna dd. \_\_\_\_\_. Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'area, il conduttore dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede e certificazioni degli impianti aggiornate. -----

#### ART. 2 DURATA

Il presente contratto di locazione ad uso non abitativo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31.10.2029, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nel presente contratto. -----

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente locazione per gravi ragioni di interesse pubblico, senza che da ciò possano originarsi pretese risarcitorie per eventuali danni da parte del conduttore. -----

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare, dietro richiesta del conduttore effettuata a mezzo pec e previa valutazione del permanere dell'interesse pubblico alla locazione, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del contratto stesso, qualora il conduttore abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (ivi incluso il pagamento del canone). E' esclusa qualsivoglia forma di rinnovo tacito alla scadenza;-----

Decorso il termine di durata della locazione, l'area ritornerà nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità (fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso), senza che al conduttore sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a

qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. -----

### ART. 3 CANONE

Il canone annuo di locazione, derivante dall'offerta presentata dal conduttore in sede di gara in rialzo sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre all'I.V.A. nella misura di legge, da versare in due rate anticipate con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre, dietro emissione da parte del Comune di Ledro di fattura elettronica. -----

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone. -----

2. Il canone annuale è rapportato ai mesi di effettiva disponibilità dell'area come da apposito verbale di consegna/restituzione. -----

Il canone sarà annualmente aggiornato nella misura massima consentita dalla legge (attualmente, in ragione del 75%) secondo la rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. -----

In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di una o più rate del canone di locazione, il presente contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del conduttore di qualsiasi specie e natura. -----

#### ART. 4 SPESE

Sono a carico della conduttrice le spese relative alle utenze e somministrazione di servizi di luce e acqua, nonché tutte quelle spese che per usi e consuetudini sono da ricondurre all'attività svolta nell'area.-----

Sono inoltre a carico del conduttore le spese di pulizia e sgombero della neve nell'area, così come anche il taglio dell'erba, se necessario;-----

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il conduttore provvede ad intestare a proprio nome l'utenza presso la Gestel srl ed altresì a rispettare le indicazioni fornite dal Servizio Patrimonio del comune. -----

#### ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE/GARANZIA

Si dà atto che il conduttore ha costituito la cauzione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), pari al canone di locazione annuo, in deroga all'articolo 11 della Legge 27/07/1978, n.392 prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante \_\_\_\_\_. Tale somma non è produttiva di interessi. -----

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto;-----

Il conduttore si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune debba avvalersi nel periodo di validità del contratto di locazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. -----

#### ART. 6 RECESSO E RISOLUZIONE

Il locatore ha facoltà di recedere in via immediata dal contratto per ra-

gioni di pubblica utilità.-----

Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora il conduttore dovesse risultare gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto.-----

Il conduttore ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il primo giugno ed il 30 settembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il locatore di accordare al conduttore un differente e più breve termine di validità;-----

#### ART. 7 STATO DELL'AREA E RICONSEGNA

Il conduttore dichiara di aver visto l'area locatale, di averla trovata adatta all'uso convenuto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con la firma del presente contratto, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'area nello stato in cui l'ha ricevuta - salvo il deperimento d'uso - pena il risarcimento del danno. Le parti, in relazione allo stato dell'area, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, fanno rinvio al verbale di consegna.-----

#### ART. 8 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il conduttore dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di ordinaria manutenzione e le riparazioni ordinarie che l'area richiede.-----

Il conduttore si assume ogni responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente (ivi incluso l'ottenimento

delle prescritte autorizzazioni e certificazioni) in relazione alle opere di manutenzione, manlevando e tenendo indenne il locatore da ogni relativa conseguenza.-----

Il conduttore consentirà al locatore di accedere all'area, e di farvi accedere i suoi addetti e incaricati (ivi inclusi gli appaltatori del locatore), per far eseguire le riparazioni, le modifiche, le installazioni di impianti particolari e generali che crederà opportune, senza che il locatore debba perciò corrispondere alcun indennizzo o compenso al conduttore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1584 c.c..-----

Nel caso in cui il conduttore non provveda tempestivamente ad effettuare le opere di manutenzione, il locatore, senza bisogno di diffida, potrà sostituirsi ad essa. A tal fine:-----

a) il locatore potrà accedere all'area, e farvi accedere i suoi addetti e incaricati (ivi inclusi gli appaltatori del locatore), per far eseguire le opere di manutenzione;-----

b) il conduttore sarà tenuto a rimborsare al locatore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i costi da questi sostenuti e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto al locatore.-----

Il conduttore rinuncia a valersi delle disposizioni di cui all'art. 1584 c.c.--

#### ART. 9 INNOVAZIONI E MIGLIORIE

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'area ed alla sua destinazione, od agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.-----

In deroga agli art. 1592 e 1593 al conduttore non spetterà alcun inden-

nizzo per eventuali miglioramenti e/o addizioni apportate all'area, se non con il consenso scritto del locatore. Detti miglioramenti e/o addizioni, alla scadenza di validità del predetto contratto, rimarranno acquisiti al locatore in via definitiva.-----

Ogni opera apportata senza il consenso del locatore dovrà essere rimossa, a richiesta del locatore stesso, senza che l'eventuale decorso del tempo possa considerarsi implicito assenso.-----

È facoltà delle parti derogare - esclusivamente tramite specifico accordo formulato per iscritto - a quanto previsto dal comma precedente.-----

#### ART. 10 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il conduttore assume la custodia dell'area oggetto del presente contratto, ed esonera pertanto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguenti alla custodia della stessa, restandone responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile. -----

Il conduttore solleva inoltre il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e a terzi nell'espletamento dell'attività sportiva realizzata nell'area. Il Comune di Ledro prende atto che il conduttore ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, con la Compagnia \_\_\_\_\_ per un massimale pari almeno a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il conduttore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si

risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni. -----

Il conduttore si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'area.-----

#### ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il conduttore non potrà cedere il presente contratto, né sublocare in tutto o in parte l'area pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto.-----

#### ART. 12 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto, il conduttore elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto. -----

#### ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri e le spese relativi al presente contratto (ivi incluse eventuali tasse, bolli o imposte), sono a totale carico della conduttore, salvo il combinato disposto degli art. 8 e art. 41 della L. 27 luglio 1978, n. 392.--

Le parti chiedono la registrazione del presente contratto soggetto ad I.V.A. nella misura di cui all'art. 5 comma 1 lettera a-bis Tariffa parte prima del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm. ed ii.-----

Ai fini fiscali si dichiara un corrispettivo complessivo di euro \_\_\_\_\_

#### ART. 14 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente od inerente il presente contratto è competente il foro di Rovereto.-----

## ART. 15 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16ter, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Il conduttore con riferimento alle prestazioni in oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi di quanto esposto dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd. 23 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine la ditta dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente al link <https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>. Il conduttore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al conduttore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

#### ART. 16 PRIVACY

Si dà atto che il legale rappresentante del Comune di Ledro, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, ha informato il conduttore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.-----

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione.-----

#### ART. 17 MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto.-----

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalla legge 392/1978 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali.-----

Letto, approvato sottoscritto

PER IL COMUNE DI LEDRO

PER IL CONDUTTORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21*

*del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm*

### **Approvazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile**

Visto il contratto di locazione ad uso non abitativo dell'area recintata di proprietà del comune di Ledro sita in via Nuova nell'abitato di Pieve di Ledro di cui il presente documento costituisce allegato parte integrante e sostanziale i sottoscritti contraenti – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice civile –dichiarano di aver esaminato tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo a quelle inserite agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 e di averle specificatamente approvate.

IL LOCATORE


IL CONDUTTORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs 7 marzo*

*2005, n. 82 e ss.mm*

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO AREA RECINTATA DA ADIBIRE AD AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA APERTA AL PUBBLICO

Allegato estratto mappa



Spett.le Comune di Ledro  
Servizio Patrimonio

a/mezzo Pec:  
[comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)

**Oggetto: Locazione ad uso non abitativo area recintata contraddistinta da parte delle pp.ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro sita in via Nuova a Pieve di Ledro da destinare ad area per attività sportiva aperta al pubblico. Richiesta sopralluogo.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
interessato all'asta per la locazione ad uso non abitativo di cui all'oggetto, chiede di poter effettuare il sopralluogo previsto al paragrafo IV dell'avviso d'asta.

La richiesta viene presentata in qualità di:

- titolare dell'impresa individuale denominata \_\_\_\_\_  
 legale rappresentante della società/associazione/consorzio/altro organismo avente ragione sociale \_\_\_\_\_

(per le società)

Soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo: \_\_\_\_\_  
Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_  
Pec \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente:

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (se la richiesta non è firmata digitalmente);

**Estratto artt. 94, 95, 96, 97 e 98 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)**

## Capo II

## I requisiti di ordine generale

**Articolo 94. Cause di esclusione automatica**

1. E' causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli *articoli 416, 416-bis del codice penale* oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto *articolo 416-bis* oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'*articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'*articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008*;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli *articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale* nonché all'*articolo 2635 del codice civile*;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli *articoli 2621 e 2622 del codice civile*;
- d) frode ai sensi dell'*articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995*;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli *articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale*, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'*articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. E' altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'*articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'*articolo 84, comma 4, del medesimo codice*. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'*articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011* non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'*articolo 34-bis del medesimo codice*. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi

compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto

ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'*articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021* e dal *regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'*articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato *articolo 46*, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo *articolo 46*, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, dall'*articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* e dall'*articolo 124 del presente codice*.

L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'*articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942* e all'*articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019*, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179*,

*settimo comma, del codice penale*, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

### **Articolo 95. Cause di esclusione non automatica**

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'*allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014*;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'*allegato II.10*. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179, settimo comma, del codice penale*;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

### **Articolo 96. Disciplina dell'esclusione**

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:
- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'*articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale*, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179, settimo comma, del codice penale*;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'*articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale*, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
- a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
- b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
- 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'*articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale* oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
- 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.
11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'*articolo 240-bis del codice penale* o degli *articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

### **Articolo 97. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

### **Articolo 98. Illecito professionale grave**

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'*articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli *articoli 317 e 629 del codice penale* aggravati ai sensi dell'*articolo 416-bis.1 del medesimo codice* salvo che ricorrano i casi previsti dall'*articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'*articolo 348 del codice penale*;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli *articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*;

3) i reati tributari ai sensi del *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, i delitti societari di cui agli *articoli 2621 e seguenti del codice civile* o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli *articoli da 513 a 517 del codice penale*;

4) i reati urbanistici di cui all'*articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera

b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'*articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale*, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'*articolo 429 del codice di procedura penale*, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non

irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente;

l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

## Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

**Oggetto: Locazione ad uso non abitativo area recintata contraddistinta da parte delle pp.ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro sita in via Nuova a Pieve di Ledro da destinare ad area per attività sportiva aperta al pubblico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di **legale rappresentante** della ditta offerente

### DICHIARA

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

#### A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE

denominazione, ragione sociale, ditta dell'Offerente

\_\_\_\_\_

Con sede legale in \_\_\_\_\_

Via/Piazza/ \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_ indirizzo PEC (obbligatorio) \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

– che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui al D.Lgs. 36/2023.;

#### B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

**1) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. così come specificati nell'allegato n. 3 all'avviso d'asta.**

Ovvero (barrare solo se ricorre il caso)

di trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e di allegare pertanto alla presente una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

#### N.B.

**In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. riportati nell'avviso: la presente dichiarazione deve essere integrata con la descrizione della situazione in cui versa l'Impresa e corredata dalla documentazione prescritta dalle norme indicate e dall'attestazione delle autorizzazioni acquisite che consentono la partecipazione alla gara.**

**C) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:**

**C1) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ per la seguente attività

---

**D) ALTRE DICHIARAZIONI:**

1. che non ricorre l'ulteriore causa di esclusione come sotto riportata:
  - che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della ministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso d'asta ed allo schema di contratto e relativi allegati (allegato 1 al presente avviso d'asta) e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata;
3. di aver preso visione dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del comune al seguente indirizzo <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>

**N.B.**

Si invitano i concorrenti a completare la dichiarazione presente con le informazioni che seguono (necessarie per procedere alle verifiche successive all'aggiudicazione)

**DICHIARA**, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente:

- che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n.68/1999 e ss.mm.ii. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

---

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

**Fac-simile di offerta economica di cui al capitolo 3 del  
paragrafo IX dell'avviso d'asta**

Apporre marca da bollo da  
euro 16,00

Indicare eventuale esenzione  
(Legge e articolo)

**Oggetto: Locazione ad uso non abitativo area recintata contraddistinta da parte delle  
pp.ff. 395/2, 397/2 e 396 in c.c. Pieve di Ledro sita in via Nuova a Pieve di  
Ledro da destinare ad area per attività sportiva aperta al pubblico. Offerta  
economica.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale/rappresentante  
procuratore dell'impresa \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere disponibile ad acquisire in locazione ad uso non abitativo l'area in oggetto indicata e di  
**OFFRIRE** il seguente canone annuo:

in lettere: \_\_\_\_\_ oltre all'iva a termini di legge.

in cifre: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ oltre all'iva a termini di legge

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- **copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;**

**Estratto avviso d'asta:**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa **in carta legale o resa legale (corredata di marca da bollo da euro 16,00)** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente;
- b) deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- c) la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a euro 3.500,00 (oneri fiscali esclusi), utilizzando un massimo di due decimali, con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

**Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.**